

DELIBERAZIONE 16 MAGGIO 2013
204/2013/R/EEL

AVVIO DI PROCEDIMENTO PER LA RIFORMA DELLE TARIFFE DEI SERVIZI DI RETE (TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE) E DI MISURA DELL'ENERGIA ELETTRICA, NONCHÉ DELLE COMPONENTI TARIFFARIE A COPERTURA DEGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA PER LE UTENZE DOMESTICHE IN BASSA TENSIONE

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 16 maggio 2013

VISTI:

- la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004;
- la direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture;
- la direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006;
- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE (di seguito: Direttiva 2009/28/CE);
- la direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
- la decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
- il regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell'ambito dell'approccio comunitario integrato finalizzato a ridurre le emissioni di CO₂ dei veicoli leggeri;
- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE;
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

- il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni del 7 ottobre 2009 COM(2009) 519 definitivo – Investire nello sviluppo di tecnologie a basse emissioni di carbonio (Piano SET);
- la Comunicazione della Commissione europea COM(2010)186, “Una strategia europea per i veicoli puliti ed efficienti sul piano energetico”;
- la comunicazione della Commissione europea COM(2010) 677 definitivo, “Priorità per le infrastrutture energetiche per il 2020 e oltre. Piano per una rete energetica europea integrata” (di seguito: comunicazione COM(2010) 677);
- la comunicazione della Commissione europea COM(2010) 721 definitivo, “Il ruolo futuro delle iniziative regionali”;
- la comunicazione della Commissione europea COM(2011) 112 definitivo, “Una tabella di marcia verso un'economia competitiva a basse emissioni di carbonio nel 2050”;
- la comunicazione della Commissione europea COM (2011) 885 definitivo, “Tabella di marcia per l'energia 2050” (di seguito: comunicazione COM (2011) 885);
- la direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (di seguito: direttiva 2012/27/UE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo 79/99);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26 (di seguito: decreto legislativo 26/07);
- la legge 3 agosto 2007, n. 125 recante conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07);
- il decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, recante "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CE";
- il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 29 marzo 2010, n. 56;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (di seguito: decreto legislativo 28/11);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, delle Politiche per la Famiglia e della Solidarietà sociale 28 dicembre 2007 (di seguito: decreto 28 dicembre 2007);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 15 marzo 2012 (c.d. *Burden sharing*);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e con il Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 28 dicembre 2012;

- il Piano di azione nazionale per le energie rinnovabili dell'Italia, adottato in data 30 giugno 2010 ai sensi dell'art. 4 della direttiva 2009/28/CE e trasmesso alla Commissione europea il 31 luglio 2010;
- il decreto 8 marzo 2013, di approvazione del documento Strategia Energetica Nazionale;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 29 dicembre 1999, n. 204/99 (di seguito: deliberazione 204/99);
- la deliberazione dell'Autorità 13 giugno 2007, n. 135 (di seguito: deliberazione 135/07);
- deliberazione dell'Autorità 6 agosto 2008, ARG/elt 117/08 (di seguito: deliberazione ARG/elt 117/08);
- la deliberazione dell'Autorità 29 dicembre 2011, ARG/elt 199/11 (di seguito: deliberazione ARG/elt 199/11);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di trasmissione e distribuzione dell'energia elettrica, approvato con la deliberazione ARG/elt 199/11, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIT);
- il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia, come da ultimo modificato dalla deliberazione dell'Autorità 19 luglio 2012, 301/2012/R/EEL (TIV).
- la deliberazione 12 luglio 2012, 293/2012/R/EFR;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 341/2012/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 26 luglio 2012, 308/2012/A, di adozione del Piano strategico dell'Autorità per il triennio 2012-2014 (di seguito: Piano strategico 2012-2014).

CONSIDERATO CHE:

- tra le finalità e le funzioni primarie del mandato attribuito alle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità dall'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 vi è la definizione di un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, che promuova la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- lo stesso articolo 1, comma 1, della legge 481/95 stabilisce che il sistema tariffario deve armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 79/99, all'articolo 3, comma 11, prevede che alla copertura degli oneri generali afferenti al sistema elettrico, individuati su proposta dell'Autorità dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica (di seguito: oneri generali del sistema elettrico), si proceda mediante un adeguamento del corrispettivo per l'accesso e l'uso della rete di trasmissione nazionale, di cui all'articolo 3, comma 3.10, del medesimo decreto legislativo 79/99;

- le componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico sono regolate dall’Autorità nell’ambito della regolazione tariffaria per l’erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica.

CONSIDERATO CHE:

- il sistema tariffario dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell’energia elettrica per le utenze domestiche servite in bassa tensione si fonda tuttora in larga misura sull’impianto che si impose a seguito della crisi energetica dell’anno 1973, in assenza del regolatore settoriale. Tale struttura, concepita in un contesto di fornitura del servizio integrata verticalmente, prevedeva tariffe per il servizio onnicomprensivo di fornitura, comprendente anche la vendita dell’energia elettrica, motivate da finalità di carattere sociale per le piccole e medie utenze domestiche (con potenza impegnata fino a 3 kW e consumo mensile inferiore a 150 kWh, con successiva introduzione del vincolo di residenza);
- tali tariffe rispondevano a due diverse esigenze: da un lato, erano volte ad agevolare un certo livello di consumo domestico, ritenuto essenziale, allo scopo di alleggerire il costo della vita per gli utenti meno abbienti, nelle abitazioni di residenza, e, dall’altro, erano volte a favorire il conseguimento di economie energetiche penalizzando i livelli più elevati di consumo domestico; e che tale criterio tariffario avrebbe dovuto approssimare anche una gradazione reddituale tra utenti;
- tale struttura tariffaria ha nei fatti scoraggiato l’utilizzo dell’energia elettrica per usi termici domestici (principalmente cottura cibi, produzione di acqua calda sanitaria e riscaldamento) per i quali ha, invece, trovato largo impiego il gas naturale, il cui sistema tariffario, definito nel corso della seconda metà degli anni settanta, si poneva come ulteriore finalità la metanizzazione del Paese e la diffusione del gas naturale per gli usi domestici termici appena citati e per l’impiego nelle piccole e medie imprese in alternativa ad altri combustibili, quali gasolio ed olio combustibile; ciò disponendo tariffe caratterizzate da quote fisse di valore contenuto e significative agevolazioni per le fasce di consumo più ridotto (cottura cibi e produzione di acqua calda);
- nell’ambito del primo procedimento avviato nel mese di giugno 1997 per la definizione di un nuovo ordinamento tariffario per il settore elettrico, l’Autorità, nel documento pubblicato nel giugno 1997 individuò come obiettivo primario, l’orientamento, per quanto possibile e con le necessarie gradualità, delle tariffe ai costi del servizio, al fine di *“contribuire a:*
 - *promuovere l’efficiente allocazione delle risorse, sia all’interno del settore elettrico, sia nei settori produttivi che utilizzano l’energia elettrica;*
 - *tutelare gli interessi di utenti e consumatori;*
 - *eliminare progressivamente i sussidi incrociati attualmente esistenti, sia tra utenti all’interno della stessa classe di utenza, che tra classi di utenza;*
 - *assicurare una adeguata redditività ai soggetti esercenti, tale da garantire continuità e sviluppo della qualità del servizio;*”
- nel medesimo documento del giugno 1997, l’Autorità, nell’ambito del criterio generale di corrispondenza delle tariffe ai costi, indicò la necessità di valutare le

modalità più opportune per il perseguimento di finalità di interesse generale, tra le quali apparivano “preminenti:

- *la tutela ambientale;*
- *la protezione delle fasce economicamente più deboli della popolazione;*
- *l'incentivazione della ricerca e dello sviluppo tecnologico in campo energetico, la gestione della domanda, l'uso efficiente delle risorse, l'impiego di fonti rinnovabili di energia;”*
- nell’ambito del procedimento avviato nel 1997 per la definizione del nuovo ordinamento tariffario, i limiti del sistema tariffario per il servizio di fornitura dell’energia elettrica furono evidenziati dall’Autorità nel documento “*Linee guida per la regolamentazione delle tariffe dei servizi di vettoriamento e fornitura dell’energia elettrica e dei contributi di allacciamento*” del marzo 1998;
- in tale documento furono messi in evidenza in particolare i limiti dell’utilizzo della tariffa elettrica per gli utenti domestici quale “*strumento di redistribuzione del reddito attraverso la definizione, per alcuni profili di consumo, di livelli tariffari inferiori ai costi del servizio*” e quale strumento per il controllo e la gestione della domanda;
- nel medesimo documento si auspicava:
 - l’adozione di una tariffa orientata ai costi (tariffa D1), da applicarsi alla generalità dell’utenza elettrica domestica;
 - l’introduzione di un regime speciale riservato all’utenza domestica economicamente disagiata, da individuarsi mediante strumenti quali i “*criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate*” (il c.d. “*riccometro*”);
 - l’introduzione di strumenti espliciti di controllo e gestione della domanda, che consentissero di meglio calibrare le esigenze di controllo dei consumi rispetto alla progressività della tariffa;
- nell’ambito del procedimento per la definizione del nuovo ordinamento tariffario, a valle di un lungo processo di consultazione, l’Autorità con la deliberazione 204/99 definì le modalità di riforma delle tariffe per le utenze domestiche, prevedendo un periodo transitorio per il triennio 2000-2002 e un regime definitivo da applicarsi a decorrere dall’anno 2003;
- durante il regime transitorio 2000-2002 avrebbero trovato applicazione, secondo un percorso di graduale riallineamento alla tariffa D1, rispettivamente:
 - la tariffa D2 per le forniture in bassa tensione per usi domestici con potenza impegnata fino a 3 kW nelle abitazioni di residenza anagrafica del cliente;
 - la tariffa D3 per le tutte le altre forniture non ricoperte dalla tariffa D2 per usi domestici in bassa tensione, che riflettevano la struttura delle tariffe per usi domestici precedentemente in vigore;
- nel regime definitivo, a decorrere dall’anno 2003, avrebbe dovuto trovare applicazione una tariffa obbligatoria D1 per la generalità della clientela, definita in modo da riflettere i costi, e di un regime di tutela dei clienti disagiati, caratterizzato dall’applicazione di tariffe non coprenti i costi del servizio, con accesso basato su parametri che misurino lo stato di disagio;
- il processo di graduale allineamento alla tariffa D1 da attuarsi nel periodo transitorio 2000-2002, secondo le previsioni della deliberazione 204/99 è poi stato

sospeso, in attesa dell'introduzione del regime di tutela dei clienti disagiati, da attuarsi sulla base di obiettivi ed indirizzi fissati dal Governo;

- in conseguenza dell'interruzione del processo di allineamento alla tariffa D1 si è di fatto prorogato *sine die*, per i periodi regolatori 2000-2003 e 2004-2007, il sistema tariffario per le utenze domestiche fondato sulle tariffe D2 e D3;
- modifiche alla struttura delle tariffe D2 e D3 furono introdotte solo a seguito del decreto-legge 73/07, con il quale è stata data definitiva attuazione al processo di liberalizzazione nel settore dell'energia elettrica (introdotto dalla Direttiva comunitaria 2003/54/CE), tramite l'apertura alla concorrenza del servizio di vendita dell'energia elettrica anche per il segmento della clientela domestica;
- al fine di garantire la compatibilità con la completa liberalizzazione del servizio di vendita nel settore elettrico dall'1 luglio 2007, fu operata una chiara distinzione tra, da un lato, le componenti oggetto di "tariffa", relative alla copertura dei costi per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica e, dall'altro, le componenti relative ad acquisto, commercializzazione e dispacciamento dell'energia elettrica i cui corrispettivi dipendono invece da dinamiche di mercato;
- in questo contesto, l'Autorità definì, con riferimento ai servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, una "tariffa di transizione", da applicarsi ai clienti domestici a partire dall'1 luglio 2007, in attesa della definizione del futuro assetto tariffario comprensivo della tariffa sociale;
- la "tariffa di transizione", introdotta con la deliberazione 135/07 ha mantenuto nella sostanza invariata l'articolazione per scaglioni di consumo e la distinzione residente/non residente prevista dalle tariffe precedentemente in vigore, eliminando i sussidi incrociati nella componente di prezzo a copertura dei costi di acquisto e vendita dell'energia elettrica, in modo da rendere il sistema tariffario stesso compatibile con la liberalizzazione, e di conseguenza rimodulando i corrispettivi tariffati a sola copertura dei costi di trasmissione, distribuzione, misura e oneri generali del sistema elettrico;
- con la medesima deliberazione 135/07 è stata inoltre prevista una rimodulazione delle allora vigenti componenti A_2, A_3, A_4, A_5 , a copertura di oneri generali del sistema elettrico, e della componente UC_4 , a copertura delle integrazioni tariffarie per le imprese elettriche minori, nell'ottica di contenere la variazione di spesa per la generalità dell'utenza domestica dovuta alla revisione della struttura tariffaria;
- con il decreto ministeriale 28 dicembre 2007 il Governo ha definito il quadro normativo primario di riferimento:
 - introducendo, a far data dall'1 gennaio 2008, meccanismi di compensazione della spesa sostenuta dai c.d. clienti vulnerabili;
 - identificando nel disagio economico e nelle gravi condizioni di salute i requisiti sufficienti a caratterizzare la particolare vulnerabilità di alcuni clienti domestici;
 - individuando nell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) lo strumento per la selezione dei potenziali beneficiari e definendo una soglia unica a livello nazionale di accesso ai benefici;
 - prevedendo la possibilità di cumulare le agevolazioni concesse per le situazioni di disagio economico con quelle concesse a causa della presenza di gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di

- apparecchiature medico-terapeutiche alimentate a energia elettrica, necessarie per il mantenimento in vita;
- disponendo che l'onere derivante dall'introduzione di tali misure sia ripagato dal complesso dei clienti (domestici e non) nel mercato dell'energia elettrica;
 - tali disposizioni sono state successivamente integrate dal decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, che ha esteso il meccanismo di compensazione al settore del gas naturale e previsto una differenziazione della soglia di accesso a favore dei nuclei familiari con più di 3 figli a carico;
 - con la deliberazione ARG/elt 117/08 l'Autorità ha definito importi e modalità di erogazione del meccanismo di compensazione (c.d. *bonus elettrico*)
 - per il terzo periodo regolatorio (2008-2011) l'Autorità ha confermato la tariffa D1 solo quale tariffa di riferimento, di fatto prorogando ancora il periodo transitorio 2000-2002, e ha previsto:
 - il mantenimento del criterio di differenziazione delle tariffe domestiche in base alla residenza anagrafica e all'impegno di potenza (tariffe D2 e D3);
 - una struttura a scaglioni di consumo, non solo per i clienti con tariffa D2 ma anche per quelli con tariffa D3, garantendo, nel contempo l'uniformità tra detti scaglioni e quelli rilevanti ai fini dell'applicazione delle accise ai sensi del decreto legislativo 26/07;
 - il (parziale per la D2 e totale per la D3) riallineamento delle quote fisse (per punto di prelievo e per kW impegnato) verso la tariffa di riferimento D1, così da contemperare l'esigenza di una maggiore aderenza ai costi del servizio con l'obiettivo di contenere entro limiti ragionevoli la variazione di spesa per i clienti con consumi medio-bassi in tariffa D2;
 - l'introduzione di elementi di progressività sui corrispettivi a copertura dei servizi regolati, in modo disincentivare per via tariffaria gli utilizzi dell'energia elettrica con alti consumi;
 - nell'ambito delle consultazioni per il quarto periodo regolatorio (2012-2015), l'Autorità, in relazione alle tariffe elettriche per le utenze domestiche in bassa tensione, ha valutato distinte opzioni di regolazione, alcune delle quali prevedevano un'accelerazione del processo di convergenza verso la tariffa D1. In esito alla consultazione l'Autorità ha congelato la struttura e l'articolazione delle tariffe per le utenze domestiche del terzo periodo regolatorio, prevedendo però l'avvio di una importante riforma con un percorso di graduale convergenza delle tariffe D2 e D3 alla tariffa D1, anche al fine di evitare eccessivi aumenti dei costi per i clienti beneficiari della tariffa D2, ma al contempo di porre fine al procrastinarsi del periodo transitorio 2000-2002;
 - il comma 7.1, della deliberazione ARG/elt 199/11 stabilisce, infatti, che la Direzione Infrastrutture dell'Autorità provveda, ad effettuare ulteriori approfondimenti tecnici in relazione alla possibilità di prevedere, su richiesta, l'estensione fino a 3,5 kW della potenza impegnata dai clienti domestici con tariffa D2.

CONSIDERATO CHE:

- nel settore gas è stato in corso un parziale processo di riallineamento delle tariffe ai costi del servizio con conseguente incremento del peso delle quote fisse;
- in assenza di un parallelo processo di riallineamento dei costi alle tariffe anche per le utenze domestiche del settore elettrico, i segnali di prezzo potrebbero portare a scelte non ottimali da parte dei clienti finali e a disallineamento dagli obiettivi di politica energetica e di sostenibilità ambientale.

CONSIDERATO CHE:

- rispetto alle condizioni in cui si è sviluppata la regolazione delle tariffe per il servizio di fornitura dell'energia elettrica per le utenze domestiche sopra descritte alla fine degli anni novanta, il contesto in cui sono svolti i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per le utenze domestiche in bassa tensione si è profondamente modificato;
- in primo luogo, sulla spinta delle direttive europee sul mercato interno dell'energia elettrica, si è proceduto all'*unbundling* del servizio di fornitura dell'energia elettrica, con identificazione di distinti soggetti che gestiscono le fasi di trasmissione, distribuzione/misura e vendita dell'energia elettrica;
- in parallelo all'implementazione dei processi di liberalizzazione, le preoccupazioni sul cambiamento climatico e l'analisi delle sue cause ha portato, a livello di Unione Europea, alla definizione nel 2007 degli obiettivi di riduzione del 20% delle emissioni di gas a effetto serra, di aumento del 20% della quota di consumo di energia nella UE prodotta da fonti rinnovabili e di aumento del 20% nell'efficienza energetica (c.d. obiettivi 20-20-20);
- con la direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili sono stati definiti obiettivi nazionali vincolanti riguardanti l'aumento della percentuale di fonti rinnovabili nell'ambito del *mix* energetico. In particolare, l'articolo 16, comma 1 della direttiva 2009/28/CE prevede che gli Stati membri adottino *“le misure appropriate per sviluppare l'infrastruttura di rete di trasmissione e di distribuzione, reti intelligenti, impianti di stoccaggio e il sistema elettrico, in modo da consentire il funzionamento sicuro del sistema elettrico nel far fronte all'ulteriore sviluppo della produzione di elettricità da fonti energetiche rinnovabili”*;
- la medesima direttiva 2009/28/CE individua la mobilità elettrica quale uno degli strumenti per ridurre il consumo totale di energia primaria fossile nel settore dei trasporti ed aumentarne l'efficienza;
- in particolare, la comunicazione COM(2010) 677 sottolinea la necessità di garantire lo sviluppo e l'ammodernamento delle infrastrutture energetiche europee, in particolare sostenendo che *“Le reti elettriche devono essere ammodernate per soddisfare la domanda crescente dovuta ad un profondo cambiamento dell'insieme della catena di valore e dei mix energetici, ma anche alla moltiplicazione delle applicazioni e delle tecnologie che dipendono dall'elettricità come fonte di energia (pompe di calore, veicoli elettrici, idrogeno e celle a combustibile...). È anche urgente estendere e ammodernare le reti per trasportare e bilanciare l'elettricità prodotta da fonti rinnovabili, che dovrebbe più che raddoppiare nel periodo 2007-2020”*;

- nella medesima Comunicazione, si sostiene inoltre che *“Lo sviluppo dell’infrastruttura energetica permetterà all’UE non soltanto di dotarsi di un mercato interno dell’energia correttamente funzionante, ma consentirà anche di rafforzare la sicurezza dell’approvvigionamento, di integrare le fonti rinnovabili e di accrescere l’efficienza energetica. Ai consumatori permetterà di beneficiare delle nuove tecnologie e dell’uso efficiente dell’energia.”* ;
- la direttiva 2009/28/CE è stata recepita nel quadro normativo nazionale con il decreto legislativo 28/11 che definisce “gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico necessario per il conseguimento degli obiettivi fino al 2020 in materia di quota complessiva di energia da fonti rinnovabili, sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti”, prevedendo norme specifiche finalizzate a promuovere interventi di sviluppo delle reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica, in particolare quelli relativi alle *smart grid*, all’auto elettrica e ai sistemi di accumulo;
- l’articolo 15, comma 3, della direttiva 2012/27/UE, non ancora recepita nell’ordinamento italiano, prevede che gli Stati membri possano autorizzare elementi dei regimi e delle strutture tariffarie con finalità sociale per la trasmissione e la distribuzione dell’energia di rete, purché eventuali effetti negativi sul sistema di trasmissione e di distribuzione siano mantenuti al minimo necessario e non siano sproporzionati rispetto alle finalità sociali;
- l’articolo 15, comma 4, primo periodo, della direttiva 2012/27/UE prevede che gli Stati membri assicurino la soppressione, nelle tariffe per la trasmissione e la distribuzione, degli incentivi che pregiudicano l’efficienza generale (ivi compresa l’efficienza energetica) della produzione, trasmissione, distribuzione e fornitura di energia elettrica o di quelli che potrebbero ostacolare la partecipazione della gestione della domanda, nei mercati di bilanciamento e negli appalti per servizi ausiliari;
- il medesimo articolo 15, comma 4, ultimo periodo, della direttiva 2012/27/UE stabilisce che gli Stati membri provvedano affinché gli operatori di rete siano incentivati a migliorare l’efficienza di progettazione e funzionamento delle infrastrutture e, nel quadro della direttiva 2009/72/CE, che le tariffe consentano ai fornitori di migliorare la partecipazione dei consumatori all’efficienza del sistema, compresa la gestione della domanda in funzione delle situazioni nazionali;
- nel contesto italiano il rilevante e non adeguatamente programmato sviluppo delle fonti rinnovabili è stato il principale *driver* del forte cambiamento nel settore elettrico, con forte aumento degli oneri generali di sistema, su cui gravano gli incentivi per lo sviluppo di tali fonti;
- con lo sviluppo tecnologico si sono affermate delle tecnologie elettriche (es. pompe di calore) che consentono una larga diffusione a livello residenziale e terziario, cogliendo al contempo obiettivi significativi di efficienza energetica e molto importanti di utilizzo di fonti rinnovabili.

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 16, comma 4, del decreto 28 dicembre 2012, prevede che al fine di favorire la diffusione degli impianti di climatizzazione e scaldacqua utilizzando pompe di calore elettriche e al fine di consentire la riduzione delle emissioni

inquinanti locali, favorendo al contempo il raggiungimento degli obiettivi di cui al decreto ministeriale del 15 marzo 2012, l’Autorità definisca tariffe elettriche specifiche per l’utilizzo di tali impianti, contribuendo ad anticipare alcune delle indicazioni della direttiva 2012/27/UE.

CONSIDERATO CHE:

- la comunicazione COM (2011) 885, in relazione all’onerosità dello sviluppo dell’energia pulita, indica che potrebbero essere necessari nuovi meccanismi di prezzo e incentivi, accompagnati tuttavia da misure per garantire la trasparenza e l’intelligibilità della tariffazione per i consumatori finali, sottolineando l’esigenza che i cittadini debbano essere informati e coinvolti nei processi decisionali e nelle scelte tecnologiche;
- nella medesima comunicazione, si indica che debbano essere messi a punto *“strumenti per controbilanciare gli aumenti dei prezzi con il miglioramento dell’efficienza energetica e la riduzione del consumo, specialmente a medio termine, quando si prevede un aumento dei prezzi a prescindere dalle politiche applicate”*;
- nella medesima comunicazione si segnala poi che *“i consumatori vulnerabili in particolare potrebbero aver bisogno di un sostegno specifico per realizzare gli investimenti necessari a ridurre il consumo di energia. Questo compito assumerà un’importanza maggiore via via che la trasformazione del sistema energetico sarà tradotta in pratica. Il buon funzionamento del mercato interno e le misure di efficienza energetica rivestono particolare importanza per i consumatori. Il modo migliore per proteggere i consumatori vulnerabili dalla povertà energetica risiede nella piena attuazione da parte degli Stati membri della legislazione UE in campo energetico e nell’uso di soluzioni innovative in materia di efficienza energetica. Poiché la povertà energetica è una delle cause di povertà in Europa, è necessario che la politica energetica degli Stati membri tenga conto delle implicazioni sociali della tariffazione energetica.”*

CONSIDERATO CHE:

- l’attuale vincolo di potenza previsto per l’accesso alla tariffa D2 (3 kW) può costituire un serio ostacolo allo sviluppo di applicazioni e tecnologie che dipendono dall’elettricità come fonte di energia (es. pompe di calore in aggiunte alle consuete apparecchiature elettrodomestiche);
- nell’ambito della consultazione relativa al DCO 5/11, in cui l’Autorità ha illustrato i propri orientamenti finali in relazione all’ipotesi di incremento della potenza prelevabile per le utenze domestiche, tenendo conto dell’evoluzione delle tecnologie di misura, alcune imprese distributrici hanno segnalato potenziali criticità sulle infrastrutture di rete, in particolare in corrispondenza di colonne montanti condominiali e di talune configurazioni di rete ad antenna in bassa tensione;
- come indicato nel Piano strategico 2012-2014, lo sviluppo delle infrastrutture energetiche deve essere guidato da logiche di selettività, assicurando il perseguimento degli obiettivi di soddisfare la domanda al minimo costo.

RITENUTO NECESSARIO:

- alla luce del nuovo contesto di sviluppo del servizio elettrico, come delineato nella parte dei *considerata* della presente deliberazione, dare nuovo impulso al processo, quasi sospeso dal 2000, di riforma delle tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per le utenze domestiche.

RITENUTO OPPORTUNO:

- avviare un procedimento per il completamento della riforma del sistema tariffario per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché per la revisione dell'articolazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, per le utenze domestiche servite in bassa tensione;
- prevedere che il procedimento per la definizione delle tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica persegua i seguenti obiettivi generali:
 - rispettare l'allineamento ai costi delle tariffe, anche al fine di eliminare le distorsioni sullo sviluppo efficiente delle infrastrutture di rete, sulle scelte degli apparecchi utilizzatori, sulle scelte relative all'installazione di impianti di generazione diffusa presso i clienti, sullo sviluppo di strumenti di *demande response*;
 - promuovere l'utilizzo razionale delle risorse;
 - favorire le iniziative di efficienza energetica;
 - contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili;
 - rispettare i principi della chiarezza e semplicità, di informazione e trasparenza verso gli utenti;
 - garantire la tutela dell'utenza vulnerabile sul piano economico, da svilupparsi in coerenza con le indicazioni contenute nei provvedimenti governativi;
 - dare corretti segnali di prezzo che consentano il miglior utilizzo nel medio termine dell'energia elettrica e del gas negli usi domestici;
- valutare le esigenze di modifica delle attuali tariffe per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché delle componenti tariffarie relative agli oneri generali del sistema elettrico, rispetto al fine di rimuovere eventuali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi definiti a livello europeo per:
 - portare a compimento la realizzazione del mercato interno dell'energia elettrica;
 - ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020;
 - garantire la sicurezza degli approvvigionamenti.

RITENUTO NECESSARIO:

- prevedere che la riforma del sistema tariffario per i servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica, nonché delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali del sistema elettrico, per le utenze domestiche in bassa tensione sia sviluppata secondo i criteri dell'analisi di impatto regolatorio;

- prevedere che l'individuazione delle soluzioni da proporre per la consultazione sia preceduta da un'approfondita analisi comparata delle soluzioni adottate in altri Paesi, in particolare tra quelli maggiori dell'Unione Europea e più affini all'Italia, nonché da uno studio specifico sugli sviluppi tecnologici relativi alle apparecchiature destinate in particolare agli usi termici domestici;
- in particolare che siano svolte analisi di impatto di tipo quantitativo, volte a valutare puntualmente gli effetti redistributivi connessi all'attuazione delle riforme nelle modalità che saranno descritte negli specifici documenti di consultazione, in termine di variazione del *social welfare*;
- disporre che gli esiti delle analisi degli effetti redistributivi siano resi pubblici mediante documenti per la consultazione, che dovranno essere predisposti in modo tale da favorire una fattiva e ampia partecipazione di tutte le organizzazioni della società civile e auspicabilmente dai cittadini interessati;
- prevedere che nello sviluppo delle soluzioni da proporre per la consultazione si tenga altresì conto delle interdipendenze tra il mercato del gas e il mercato dell'energia elettrica negli usi finali e che le soluzioni adottate favoriscano l'eliminazione di eventuali distorsioni che impediscono scelte razionali dei clienti finali, soprattutto nel medio termine.

RITENUTO NECESSARIO:

- che nell'ambito del procedimento siano valutati con attenzione, oltre agli impatti in termini redistributivi, anche i potenziali effetti sull'utilizzo razionale dell'energia che potrebbero conseguire dalla revisione dell'attuale struttura tariffaria progressiva;
- in particolare che siano introdotti nell'ambito della riforma idonei strumenti di controllo e gestione della domanda;
- gli effetti delle possibili soluzioni relative agli interventi per il controllo e gestione della domanda siano valutate in comparazione con gli effetti sui consumi prodotti dall'attuale struttura tariffaria;
- dare adeguata evidenza agli esiti di tali approfondimenti nei documenti per la consultazione.

RITENUTO NECESSARIO:

- prevedere che la riforma sia condotta tenendo conto dell'evoluzione della disciplina delle condizioni economiche previste per il servizio di maggior tutela, con l'obiettivo di consentire agli operatori del servizio di vendita di predisporre offerte di prezzo ai propri clienti finali che siano coerenti con gli obiettivi di uso razionale delle risorse, di efficienza energetica e di promozione delle fonti rinnovabili;
- prevedere che siano effettuate eventuali segnalazioni al Governo e al Parlamento per l'armonizzazione della struttura delle tariffe con la disciplina delle accise sui consumi di energia elettrica che attualmente riflettono distinzioni tra utenza residente e non residente e sono articolate in scaglioni tariffari.

RITENUTO OPPORTUNO:

- prevedere che il procedimento sia condotto tenendo conto dell'esigenza di sviluppare in modo ponderato tutti gli elementi della riforma e che sia completato in concomitanza con i procedimenti che saranno avviati per la definizione della regolamentazione tariffaria per il quinto periodo di regolazione (2016-2019);
- prevedere che, nelle more della conclusione del procedimento, si possa dar corso all'attivazione di misure specifiche già dall'anno 2014, in modo da dare graduale attuazione agli obiettivi qui delineati, ivi incluso quanto previsto dal decreto 28 dicembre 2012

DELIBERA

1. di avviare un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica per le utenze domestiche in bassa tensione, nonché di revisione dell'articolazione delle componenti tariffarie destinate alla copertura degli oneri generali del sistema elettrico;
2. di sottoporre il procedimento di cui sopra all'applicazione della metodologia AIR, ai sensi della deliberazione GOP 46/08, per gli aspetti più rilevanti;
3. di convocare, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, audizioni per la consultazione dei soggetti e delle formazioni associative che ne rappresentano gli interessi, e più in generale delle organizzazioni della società civile, ai fini dell'acquisizione di elementi conoscitivi utili per la formazione e l'adozione dei provvedimenti;
4. di rendere disponibili, qualora sia ritenuto opportuno in relazione allo sviluppo del procedimento, uno o più documenti per la consultazione contenenti orientamenti in materia di tariffe, di cui al punto 1 della presente deliberazione;
5. di prevedere che il procedimento di cui al precedente punto 1 persegua i seguenti obiettivi generali, anche alla luce dell'evoluzione quadro normativo comunitario e nazionale:
 - a. rispettare l'allineamento ai costi delle tariffe, anche al fine di eliminare le distorsioni sullo sviluppo efficiente delle infrastrutture di rete, sulle scelte degli apparecchi utilizzatori, sulle scelte relative all'installazione di impianti di generazione diffusa presso i clienti, sullo sviluppo di strumenti di *demande response*;
 - b. promuovere l'utilizzo razionale delle risorse;
 - c. favorire le iniziative di efficienza energetica;
 - d. contribuire allo sviluppo delle fonti rinnovabili;
 - e. rispettare i principi della chiarezza e semplicità, di informazione e trasparenza verso gli utenti;
 - f. garantire la tutela dell'utenza vulnerabile sul piano economico, da svilupparsi in coerenza con le indicazioni contenute nei provvedimenti governativi;
 - g. dare corretti segnali di prezzo che consentano il miglior utilizzo nel medio termine dell'energia elettrica e del gas negli usi domestici;

6. di prevedere che nello sviluppo delle soluzioni si tenga conto delle interdipendenze tra il mercato del gas e il mercato dell'energia elettrica negli usi finali e si persegua l'obiettivo di eliminare eventuali distorsioni che impediscono scelte razionali dei clienti finali;
7. di prevedere che il procedimento si concluda in concomitanza con i procedimenti che saranno avviati per la definizione della regolamentazione tariffaria per il quinto periodo di regolazione e che, nelle more della conclusione del procedimento, possano essere attivate misure specifiche già a partire dall'anno 2014, in modo da dare graduale attuazione agli obiettivi delineati, ivi incluso quanto previsto dal decreto 28 dicembre 2012;
8. di dare mandato al Direttore della Direzione Infrastrutture dell'Autorità per i seguiti di competenza, in collaborazione con il Direttore della Direzione Mercati e con il Direttore della Direzione Consumatori;
9. di far confluire nel presente provvedimento il mandato conferito alla Direzione Infrastrutture dal comma 7.2, della deliberazione ARG/elt 199/11, per lo svolgimento di approfondimenti tecnici in relazione alla possibilità di prevedere l'estensione fino a 3, 5 kW della potenza impegnata dai clienti domestici con tariffa D2;
10. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 maggio 2013

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni